



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura Aperta per la fornitura, installazione e messa in funzione di un Microscopio Elettronico a Trasmissione (TEM) 120kV di ultima generazione e ad elevata tecnologia, con sistema integrato CCD (charged coupled device) camera digitale ad alta risoluzione, PC e relativo software per archiviazione, elaborazione grafica e analisi morfometrica, un impianto di raffreddamento ad acqua e un gruppo di continuità (UPS)

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, installazione e messa in funzione di un Microscopio Elettronico a Trasmissione (TEM) 120kV di ultima generazione e ad elevata tecnologia, con sistema integrato CCD (charged coupled device) camera digitale ad alta risoluzione, PC e relativo software per archiviazione, elaborazione grafica e analisi morfometrica, un impianto di raffreddamento ad acqua e un gruppo di continuità (UPS) per il Centro di Microscopia del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina.

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste sono riportate nel Capitolato Tecnico, sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali dei beni oggetto della fornitura. Il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

A cura e spese dell'Appaltatore dovrà essere effettuata la consegna e l'installazione del sistema definito nel Capitolato Tecnico e fornita la necessaria assistenza (garanzia e manutenzione) fino al termine del periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di verifica di conformità ovvero entro il diverso termine proposto nell'Offerta tecnica.

Art. 2 - Test di funzionalità eseguiti dall'Appaltatore - Verifica di conformità

Le procedure di verifica di conformità sono successive ai test di funzionalità effettuati dall'Appaltatore alla presenza di personale designato dall'Università degli Studi di Messina (d'ora innanzi Unime). I risultati di detti test di funzionalità, che riguarderanno il raggiungimento delle risoluzioni richieste in tutte le modalità operative, nonché tutte le funzionalità previste dai documenti di gara, saranno riportati in idoneo documento che certifichi la corretta operatività dell'intero sistema e la conformità alle leggi.

La verifica di conformità sarà eseguita entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione con esito positivo dei test di funzionalità e riguarderà la verifica di tutti i requisiti. La verifica sarà effettuata da Unime in presenza di tecnici

dell'Appaltatore.

La verifica sarà suddivisa in due fasi:

1. verifica di conformità dopo l'effettuazione dei test di funzionalità;
2. verifica delle prestazioni al termine del periodo di garanzia.

Ogni fase di verifica avverrà in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art.11, ed il Responsabile del contratto dell'Appaltatore e verrà redatto apposito verbale.

Nel caso la verifica di conformità subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.

Art. 3 - Conformità dei prodotti e dell'installazione

Tutti i componenti che costituiscono il microscopio elettronico devono essere conformi agli standard internazionali riguardo la sicurezza antinfortunistica, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica.

Tutti i prodotti oggetto della Fornitura devono essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Le installazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni e clausole previste nei documenti di gara.

Art. 4 - Garanzia e manutenzione

L'Appaltatore deve garantire che i prodotti forniti siano privi di vizi, difetti di fabbricazione o di funzionamento, per un periodo di 12 mesi ovvero il maggior termine proposto in Offerta tecnica, a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 2.

L'Appaltatore è, pertanto, obbligato a eliminare a proprie spese senza alcun onere per Unime, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità manifestatisi durante il

periodo di garanzia sui beni oggetto della fornitura, ancorché dipendenti da vizi di costruzione o da difetto dei materiali impiegati e non rilevati in sede di verifica di conformità.

L'Appaltatore dovrà durante il periodo di garanzia, che è relativa a tutte le parti delle strutture e della strumentazione, garantire l'intervento di personale specializzato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della chiamata inoltrata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ad ogni richiesta d'intervento verrà attribuito da parte dell'Appaltatore un numero identificativo.

La garanzia comprende le spese di trasferta, vitto ed alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco, oltre al servizio di assistenza telefonica o internet.

Entro lo stesso termine l'Appaltatore deve sostituire le parti non funzionanti e, ove si rendesse necessario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata, deve ritirare i beni e provvedere a sostituirli con altri nuovi e funzionanti.

La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità dell'Appaltatore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica dell'attrezzatura. In particolare deve essere incluso almeno un servizio di manutenzione ordinaria programmata da parte di tecnici specializzati per tutti gli interventi richiesti, nel corso della quale si effettueranno i seguenti interventi: controlli funzionali e tarature, manutenzione del sistema del vuoto, pulizia della colonna elettro-ottica. Gli interventi devono essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione. Alla fine del periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà eseguire, a proprio carico, una manutenzione finale.

Art. 5 - Prezzo complessivo

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari quali, a titolo esemplificativo, consegna e installazione, garanzia, corsi di formazione per gli operatori, assistenza tecnica e supporto tecnico scientifico garantito nei giorni lavorativi e di quant'altro necessario per realizzare la fornitura a regola d'arte.

Art. 6 - Luogo e tempi di consegna

Le apparecchiature costituenti la Fornitura devono essere consegnate ed installate presso il Centro di Microscopia dell'Università degli Studi di Messina sito al piano terra del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Polo Universitario dell'Annunziata.

La consegna e l'installazione devono avvenire improrogabilmente nel termine di 195 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto, di cui 180 (centottanta) gnc per la consegna completa della Fornitura e 15 (quindici) gnc per l'installazione e messa in opera.

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura, sino all'installazione e verifica di conformità dei medesimi nei locali indicati da Unime.

Art. 7 - Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del coordinamento della Fornitura e di tutti i servizi collegati, con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da Unime.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della fornitura e dei servizi collegati.

Tutti i contatti con Unime in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio - dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto e comunicazioni dell'Appaltatore

Alla stipula del contratto Unime indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione, che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal presente Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione del servizio, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate e provvedendo di concerto con il Responsabile del procedimento alla loro formale contestazione.

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra descritti, esso decade dal diritto di farle valere.

Unime comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Art. 9 - Deposito cauzionale

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia fideiussoria definitiva, a garanzia della sua corretta esecuzione ai sensi dell'art 103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia dovrà contenere, oltre a quanto espressamente prescritto dai suddetti articoli, la dichiarazione dell'istituto garante:

- di aver preso visione del presente Capitolato Speciale e degli atti in esso richiamati;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento dei rapporti contrattuali e dunque sino alla conclusione del periodo di garanzia di cui all'art. 4

che precede.

La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino alla verifica delle prestazioni al termine del periodo di garanzia, di cui al precedente art. 2 comma 3, n. 2.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 10 - Penalità

Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella fornitura e/o installazione del microscopio elettronico in trasmissione (TEM) 120kV di ultima generazione e ad elevata tecnologia, comprensivo di tutte le componenti indicate all'art. 1 per cause non imputabili a Unime, è applicata una penale giornaliera dello 0,3 ‰ (tre per mille) dell'importo netto contrattuale.

Il mancato intervento entro i termini previsti dall'art. 4 che precede comporta l'applicazione di una penale pari a 0,3 ‰ (tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale per giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, fermo restando la facoltà di Unime di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subito in conseguenza del ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sul deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale Unime si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 11 che segue.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

Unime ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e

- consecutivi a reintegrare il deposito cauzionale definitivo, che fosse stato anche parzialmente escusso;
- c) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
 - d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
 - e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
 - f) qualora l'ammontare delle penalità superi l'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - g) nelle ipotesi previste dal D.lgs. n. 159/2011;
 - h) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs 50/2016.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione, Unime si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 12 - Garanzie assicurative

L'Appaltatore dovrà stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto per un massimale pari a € 1.000.000,00 con scadenza al termine del periodo di garanzia.

Art. 13 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, in un'unica soluzione entro i termini di legge, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Società, a seguito di positiva verifica di conformità della fornitura, come previsto dall'art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 la Società è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accredito del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

La fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1

- 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;

- numero di protocollo e data della lettera-contratto (prot. n. _____ del _____);

- numero di CIG 7112125736

Si indica ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.

Nella fattura dovrà essere riportato accanto alla voce descrizione dell'imposta la dicitura Art. 17 ter, comma 1 D.P.R. 633/72 "Scissione dei pagamenti".

Art. 14 - Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co.9 bis della L. 136/2010.

Art. 15 - Oneri e obblighi contrattuali

Nell'esecuzione della Fornitura e dell'installazione l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza delle attrezzature fornite.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana, ove esistenti, o inglese, idonei ad assicurare il funzionamento del sistema, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure, la diagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).

La documentazione inerente la sicurezza dovrà essere consegnata obbligatoriamente sia in italiano che in inglese.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale

d'Appalto a:

- garantire il perfetto funzionamento dei prodotti forniti, nonché l'assistenza tecnica necessaria a ripristinare il corretto funzionamento;
- garantire che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico;
- manlevare Unime dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutta la documentazione atta a consentire a Unime di verificare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli di fornitura e dei servizi connessi oggetto del Contratto;
- ad eseguire la Fornitura dei prodotti e i servizi collegati oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 - Riservatezza e trattamento dei dati

E' onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a Unime l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Unime, previa comunicazione all'Appaltatore mediante comunicazione via PEC, ha la facoltà di dichiarare risolto

di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a Unime e/o agli enti coinvolti nel contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di Unime azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Unime è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Unime, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Art. 18 - Evoluzione tecnologica

Qualora, in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, l'Appaltatore intenda sostituire alcuni componenti originariamente offerti con altri di prestazioni più elevate dovrà informare Unime sulla evoluzione tecnologica e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche ai documenti contrattuali che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune. Dette pattuizioni non modificheranno il prezzo offerto in sede di Gara.

Art. 19 - Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Durante la fornitura ed il montaggio all'interno della sede di Unime e il servizio di manutenzione, il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 20 - Coordinamento per la sicurezza

Al fine di ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Aggiudicatario e Unime, prima della stipula del contratto, si trasmetteranno reciprocamente le informazioni/documentazione prevista dal Decreto legislativo. A seguito di tali adempimenti sarà redatto il D.U.V.R.I.

Dopo la stipulazione del Contratto ma prima dell'inizio della Fornitura, il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione di Unime parteciperanno ad una riunione congiunta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Unime. Tale riunione di coordinamento per la sicurezza è finalizzata ad una maggior definizione delle reciproche informazioni su rischi, delle specifiche procedure di gestione dell'emergenza, delle misure di protezione e dei divieti che i soggetti coinvolti dovranno rispettare per tutta la durata del Contratto. A seguito della eventuale riunione, Unime curerà l'adeguamento del D.U.V.R.I. di cui sopra, come previsto dall'art.26 del D.Lgs 81/2008.

Art. 21 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione presentata a Unime in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 22 - Subappalto

L'Azienda è tenuta a indicare già nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.P.R. 50/2016 e s.m.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato.

Art. 23 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo e di registrazione, nonché ogni altra eventuale imposta, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art.34 comma 35 del D.L.179/2012 (convertito con L. 221/2012) saranno a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara le spese per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2015. Le suddette spese dovranno essere rimborsate a Unime entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 24 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art.53¹ comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 25 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice di comportamento di Unime nonché alle disposizioni della normativa

sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.


Art. 26- Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Unime e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto e delle norme applicabili al Contratto, nessuna esclusa od eccettuata, che non si sia potuta definire con accordo diretto o con accettazione da parte dell'Appaltatore delle determinazioni definitive adottate da Unime, sarà competente il Foro di Messina.

Art. 27 - Normativa di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



¹ Art.53 comma 16-ter I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.